

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL COMUNE DI MOTTALCIATA"

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. *15* del

Art. 1 (Finalità)

Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Pertanto Il sostegno alle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini. L'ottemperare alle richieste da parte delle associazioni presenti sul territorio di spazi ove organizzare le proprie attività ha fatto maturare la necessità di regolamentare l'assegnazione degli immobili comunali.

Art.2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso gratuito di beni immobili comunali a libere forme associative (di seguito definite associazioni) senza scopo di lucro, rispondenti ai requisiti contenuti nel successivo art. 3 del presente regolamento, aventi sede ed operanti nel Comune di Mottalciata.

2. I locali sono concessi alle associazioni come "sede sociale" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.

3. Possono essere anche individuati "spazi" dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzano locali comuni per l'espletamento delle loro attività;

4. Le associazioni che ottengono in concessione d'uso gratuito beni immobili comunali non godranno di contributi comunali per l'attività gestionale (ad esempio energia elettrica, riscaldamento, ecc.). in quanto la concessione dello spazio dovrà essere considerata come elargizione di contributo. Le stesse potranno accedere a contributi economici per iniziative di particolare rilevanza.

5. L'assegnazione dei contributi comunali è normata dallo specifico regolamento comunale.

Art. 3 (Requisiti)

1. Le associazioni con sede ed operanti a Mottalciata per avere diritto all'assegnazione di immobili comunali in concessione gratuita devono essere iscritti all'Albo comunale come previsto dall'art. 73, c. 2, dello Statuto Comunale.

Art. 4 (Criteri di valutazione)

1) Per l'assegnazione degli immobili comunali, di cui al presente Regolamento, si valuteranno i seguenti elementi:

- a) relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi tre anni: punti 20
- b) progetto pluriennale delle attività programmate dall'associazione stessa: punti 20
- c) concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti: punti 15

- d) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: punti 15
- e) attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo: punti 10

Art. 5 (Presentazione della domanda)

1. Il Responsabile del settore competente provvederà, ogni qualvolta si rendano disponibili immobili comunali da adibirsi a sedi sociali, a determinare i termini per la presentazione delle domande.
2. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento su apposito modulo stampato dal Comune, devono essere presentate al Responsabile del Settore competente.

Art. 6 (Istruttoria ed assegnazione)

1. L'assegnazione è assunta giusta deliberazione della Giunta Comunale ed i provvedimenti amministrativi conseguenti vengono demandati alla competenza del Responsabile del Servizio interessato.
2. Alle associazioni attualmente detentrici in concessione di immobili comunali spetterà il diritto di prelazione su detti immobili qualora gli stessi risultassero assegnatari ai sensi degli articoli precedenti.
3. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, verranno valutate con priorità rispetto alle altre domande pervenute.

Art. 7 (Modalità)

1. La concessione in uso gratuito del bene è disciplinato da apposito contratto di durata di anni 4 (quattro), oppure, su richiesta dell'associazione, di durata variabile secondo quanto disposto nel successivo art. 8.
2. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.
3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
4. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso.
5. Gli immobili non possono essere locati ad altri dai concessionari; possono essere sub-concessi a fronte di nulla osta dell'Amministrazione Comunale.
6. In caso di pubblica necessità l'Amministrazione Comunale può utilizzare le sedi con l'ausilio della Protezione Civile (V. dormitorio)

Art. 8 (Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione e/o la manutenzione straordinaria di beni immobili.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale concordi con l'associazione assegnataria opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione può avere una durata superiore a quella prevista al precedente art. 7, comunque, non eccedente i 19 (diciannove) anni. In tale ultimo caso, nei relativi atti di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. L'atto di concessione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata del contratto, venga corrisposto un indennizzo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della concessione.
3. Tutte le addizioni o migliorie apportate all'immobile concesso verranno acquisite alla proprietà dell'Ente Comunale, senza il diritto a rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 9 (Vincoli ed oneri)

1. Le concessioni devono prevedere l'assunzione, da parte del concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria, delle utenze e di tutti gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
3. Qualora l'assegnatario receda anticipatamente dal contratto, dovrà comunicare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, disdetta con 30 giorni di anticipo.
4. L'assegnatario presenta annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, potrà richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

Art. 10 (Revoca e Recesso)

L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione allorché sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali.

L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca o recesso al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

Art. 11 (Decadenza e risoluzione)

1. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali o di quelle previste dal presente regolamento.
2. In particolare costituiscono causa di decadenza:
 - sub-concessione non autorizzata o violazione del divieto locazione;

- mancato pagamento delle utenze e mancato rispetto degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile;
- utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
- mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione.

In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale pari all'ammontare del canone annuo determinato in regime di libero mercato, dovuto per il periodo dell'occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.

Art. 12 (Disposizione transitorie)

1. Tutte le convenzioni stipulate precedentemente all'approvazione di detto regolamento sono valide fino alla scadenza delle stesse.